



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Copia

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale**. n. 22 Del 23/07/2020

Oggetto : **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre**, del mese di **luglio**, alle ore diciotto e minuti zero, nella sede istituzionale del Comune di Pavone Canavese.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati in videoconferenza in conformità al Decreto del Sindaco n. 12/2020 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco	Sì
ALICE PAOLO LUIGI - Consigliere Comunale	Giust.
BEATA GETTO MARINA - Presidente del Consiglio	Sì
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale	Sì
CAPELLARO UMBERTO - Consigliere Comunale	Sì
CORDERA ANDREA DOMENICO - Consigliere Comunale	Sì
DEL NEGRO PATRIZIA - Assessore	Sì
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Assessore	Sì
PAONESSA ROBERTO - Assessore	Sì
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale	Sì
CATOZZI WALTER - Consigliere Comunale	Sì
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Consigliere Comunale	Sì
BARTOLINI CHIARA - Consigliere Comunale	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, **arch. Marco Milanese**.

La **Sig.ra Marina BEATA GETTO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Il Presidente del Consiglio, sig.ra Marina Beata Getto, passa la parola all'Assessore al Bilancio, sig.ra Graziella Ottino, la quale illustra la presente proposta;
- Uditi gli interventi del Capogruppo di Minoranza "Fare in Comune", sig.ra Chiara Bartolini, del Capogruppo di Minoranza "Insieme per Pavone", sig. Walter Catozzi, e la risposta dell'Assessore Graziella Ottino;
- Udite, inoltre, le dichiarazioni di voto:
 - del Capogruppo di Minoranza "Insieme per Pavone", sig. Walter Catozzi, il quale dichiara "Ci asteniamo perché non siamo d'accordo con questa scelta ma non vogliamo bloccare l'attività";
 - del Capogruppo di Minoranza "Fare in Comune", sig.ra Chiara Bartolini, la quale dichiara "IMU e TASI, a mio avviso, non hanno inciso nel COVID, ci sono altri modi per poter intervenire. Credo che le aliquote applicate siano quasi al minimo. Avremmo avuto margine solo per una minima parte. Non ho approfondito se potevano essere applicate misure di riduzione sulle aliquote. Quindi, ci asteniamo";
- Ritenuto di procedere all'approvazione della stessa;
- Con votazione, resa mediante appello nominale, ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Sindaco n. 12/2020:

Presenti: 12 Astenuti: 4 (I Consiglieri di Minoranza Walter Catozzi, Matteo Adda, Chiara Bartolini e Alessandro Perenchio)

Votanti: 8

Voti favorevoli: 8 Voti contrari: /

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**" munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

IL PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013, che prevede l'anticipazione dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi indivisibili, a carico del possessore che utilizza l'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

parzialmente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 1, comma 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO quanto disposto dai seguenti commi:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 749 stabilisce che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.
I predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, condizione non applicabile al Comune di Pavone Canavese in quanto tale facoltà non era stata applicata nell'anno 2019;

VISTO:

- il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai

precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757, che prevede che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza del quale la deliberazione è priva di efficacia;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO il Regolamento sull'Imposta municipale propria, approvato con precedente deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2019 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni IMU 2019 per l'Anno 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2019 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni TASI 2019 per l'Anno 2020;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, determinare le nuove aliquote dell'IMU in modo che risultino corrispondere, per le varie fattispecie, alla somma delle previgenti aliquote dell'IMU e della TASI;

VISTO l'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in corso di conversione, secondo cui, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU per talune tipologie di immobili destinati ad attività turistiche; per il ristoro ai comuni delle minori entrate è stato istituito apposito fondo da ripartire con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attesa di adozione;

VISTO l'art. 138 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, il quale, abrogando una serie di norme, ha allineato i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, che differisce al 31 luglio 2020 il termine entro il quale deliberare il Bilancio di Previsione 2020;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 680.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale, pari per l'anno 2020 ad € 162.751,00, comprensivo del mancato gettito TASI che a decorrere dall'anno 2020 è stata abrogata e che pertanto sarà eliminata dal Bilancio di Previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti misure:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Fabbricati Gruppo "D" (quota pari al 0,76% a favore dello Stato)	0,91%
Abitazione Principale (Cat. A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	0,60%
Fabbricati Rurali Strumentali (compresa Cat. D/10)	0,10%
Fabbricati Merce	0,10%
Terreni	0,86%
Aree Edificabili	0,91%
Altri Fabbricati	0,91%

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITO il parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 dall'organo di revisione D.ssa Scagliotti Laura;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni fissate nelle seguenti misure:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Fabbricati Gruppo "D" (quota pari al 0,76% a favore dello Stato)	0,91%
Abitazione Principale (Cat. A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	0,60%
Fabbricati Rurali Strumentali (compresa Cat. D/10)	0,10%
Fabbricati Merce	0,10%
Terreni	0,86%
Aree Edificabili	0,91%
Altri Fabbricati	0,91%

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuto pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
f.to Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

f.to Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sig.ra Marina BEATA GETTO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/07/2020

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, lì 27/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Maura Raise

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pavone Canavese, lì 27/07/2020

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE